



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 27/02/2018

**DCC-2018-7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI
IMU E TASI**

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	A
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	A
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	A
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
25	Lauro Lilli	Consigliere	A
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Maresca Francesco	Consigliere	P
28	Mascia Mario	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P

31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	A
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Campora Matteo
4	Fanghella Paolo
5	Fassio Francesca
6	Garassino Stefano
7	Piciocchi Pietro
8	Serafini Elisa
9	Vinacci Giancarlo
10	Viscogliosi Arianna



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-34 del 31/01/2018

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 4 in data 8 febbraio 2018;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Avv. Pietro Piciocchi;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2012;

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha ridefinito il quadro dei tributi comunali, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre diverse forme di prelievo, Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale è stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e successive modifiche ed integrazioni (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17/2014, n. 27/2015 e n. 16/2016);

Visto l'art. 1, commi da 669 a 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.5.2014 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27/2015 e n. 16/2016);

Atteso che il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pur nell'impossibilità di intervenire con norma regolamentare sugli elementi essenziali della prestazione impositiva, può autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie e le modalità di riscossione;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra ed al fine di introdurre una semplificazione negli adempimenti dei contribuenti, di integrare i vigenti Regolamenti IMU e TASI, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.4.2016, esecutiva ai sensi di Legge, prevedendo di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza;

Ritenuto pertanto di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento IMU prevedendo di:

- a) aggiungere all'art. 6 "Versamenti e rimborsi di modesta entità" il seguente comma 3, lasciando invariati i precedenti commi:

"3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.";

Ritenuto pertanto di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento TASI prevedendo di:

- a) aggiungere all'art. 9 "Versamenti" il seguente comma 6, lasciando invariati i precedenti commi:

"6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza."

Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ed il parere espresso dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 13 commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al Regolamento IMU, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, del testo integrato del Regolamento IMU di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, del testo integrato del Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'allegato "D" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
5. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;

6. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate di trasmettere copia della presente delibera e dei regolamenti in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

7. di prendere atto che la presente deliberazione è stata sottoposta, ai sensi di legge, dell'organo di revisione che ha espresso il parere allegato al presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

9. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Non essendo fatte osservazioni, il Presidente, ricordato che la discussione della pratica in esame si è svolta in sede di Commissione, pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Brusoni, Terrile, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 36 consiglieri
Votanti	n. 20 “
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	n. =
Astenuti	n. 16 (Chiamami Genova: Putti; Lista Crivello: Bruccoleri, Crivello, Pignone, Salemi; Movimento 5 Stelle di Genova: Ceraudo, Giordano, Immordino, Pirondini, Tini; Partito Democratico: Avvenente, Bernini, Lodi, Pandolfo, Terrile, Villa)
Presenti non votanti	n. =

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, in numero di 34.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Brusoni, Terrile, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente
Alessio Piana

Il Segretario Generale
Avv. Luca Uguccione



OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Allegato “A”

Modifiche al

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Indice

...omissis.....

Art. 6. Versamenti e rimborsi di modesta entità

...omissis.....

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<i>Art. 6 – Versamenti e rimborsi di modesta entità</i> 1. (omissis) 2. (omissis)	<i>Art. 6 – Versamenti e rimborsi di modesta entità</i> 1. (omissis) 2. (omissis) 3. <i>Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.</i>

Allegato “B”

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Indice

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Abitazione principale e pertinenze

Art. 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (abrogato)

Art. 4 bis. Abitazioni concesse in comodato gratuito (abrogato)

Art. 4 ter. Immobili inagibili e inabitabili

Art. 4 quater. Immobili locati a canone concordato

Art. 5. Dichiarazione

Art. 6. Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art. 7. Riscossione coattiva

Art. 8. Interessi

Art. 9. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

Art. 9 bis. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali

Art. 10. Violazioni e sanzioni

Art. 11. Diritto di interpello

Art. 11 bis. Contenzioso

Art. 12. Responsabile del Tributo

Art. 12 bis. Clausola di adeguamento

Art. 13. Applicazione

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 – Uffici e studi privati), nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (Abrogato)

Art. 4bis – Abitazioni concesse in comodato gratuito (Abrogato)

Art. 4ter – Immobili inagibili e inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.
3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
4. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegata perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile oppure una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
5. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 4quater – Immobili locati a canone concordato

1. Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 introdotto dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 l'imposta è ridotta al 75%.
2. Come contratti di locazione a canone concordato si intendono quelli in cui il corrispettivo viene pattuito in base ai criteri stabiliti in accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
3. Nel Comune di Genova tale accordo ha fissato i criteri di determinazione del canone per le seguenti tre tipologie di contratto: contratti di locazione a canone agevolato ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98, contratti transitori ordinari ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 431/98, contratti transitori per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 431/98.
4. L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 per i contratti di locazione di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione all'Ufficio IMU del Comune di copia del contratto registrato entro 30 giorni dalla registrazione. In caso di presentazione oltre tale termine l'agevolazione decorrerà solo dalla data di effettiva presentazione all'Ufficio.

Art. 5 – Dichiarazione

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, secondo i modelli previsti dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

Art. 7 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 – Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006.

Art. 9 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.

4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.

5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il debito non può più essere rateizzato.

6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Art. 9 bis Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali

1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.

2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 10 - Violazioni e sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 11 - Diritto di interpello

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.

5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 11 bis – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 – Responsabile del Tributo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 12bis – Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 13 – Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.

Allegato “C”

Modifiche al

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Indice

...omissis.....

Art. 9. Versamenti

...omissis.....

Testo vigente	Testo modificato
<i>Art. 9. Versamenti</i> 1. (omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis)	<i>Art. 9. Versamenti</i> 1. (omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis) 6. <i>Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.</i>

Allegato “D”

**REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Indice

- Art. 1. Oggetto*
- Art. 2. Presupposto impositivo*
- Art. 3. Soggetti passivi*
- Art. 4. Base imponibile*
- Art. 5. Aliquote*
- Art. 6. Detrazioni (abrogato)*
- Art. 6bis. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali*
- Art. 7. Esenzioni.*
- Art. 8. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune*
- Art. 9. Versamenti*
- Art. 10. Rimborsi*
- Art. 11. Dichiarazione*
- Art. 12. Funzionario Responsabile*
- Art. 13. Attività di controllo e accertamento*
- Art. 14. Interessi*
- Art. 15. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento*
- Art. 16. Sanzioni*
- Art. 17. Riscossione coattiva*
- Art. 18. Diritto di interpello*
- Art. 19. Contenzioso*
- Art. 20. Clausola di adeguamento*
- Art. 21. Applicazione*

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Genova.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, esclusa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 3. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori".
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.

Art. 4. Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5. Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento delle aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 6. Detrazioni (Abrogato)**Art. 6 bis Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali**

1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.
2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 7. Esenzioni.

1. Sono esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68.

Art. 8. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili del Comune.
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 9. Versamenti

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dovuto fermo restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta nei termini previsti a norma di legge e/o regolamentare.
5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

Art. 10. Rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un tributo uguale o inferiore a 12,00 Euro.

Art. 11. Dichiarazione

1. La dichiarazione dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 684, 685 e 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 12. Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 13. Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l'utente.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2008, n. 164.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14. Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione dell'importo in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.
6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Art. 16. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 13 comma 1 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di euro 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 17. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 18. Diritto di interpello

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 19. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 20. Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 21. Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2018-DL-34 DEL 31/01/2018 AD OGGETTO:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

01/02/2018

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-34 DEL 31/01/2018	

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☐

NO ☒

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☒

NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 01 / 02 /2018

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2018-DL-34 DEL 31/01/2018 AD OGGETTO:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

05/02/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2018-DL-34 DEL 31/01/2018 AD OGGETTO:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

05/02/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2018/DL/34 del 31/01/2018 ad oggetto:
"Modifiche ed integrazioni ai Regolamenti IMU e TASI".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2018/DL/34 del 31/01/2018 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni ai Regolamenti IMU e TASI", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa	Mariella	Troina
Dott.	Roberto	Benati
Dott.	Vittorio	Ingenito

(firmato digitalmente)

07 febbraio 2018